

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 23 giugno 2026, ha approvato il seguente disegno di legge  
d’iniziativa dei senatori Malan, Romeo, Gasparri e Salvitti:*

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme  
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il pre-  
lievo venatorio

## Art. 1.

*(Modifica del titolo della legge  
11 febbraio 1992, n. 157)*

1. Il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: « Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio ».

## Art. 2.

*(Modifiche all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)*

1. All’articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1-*bis*, dopo le parole: « e ricreative » sono inserite le seguenti: « nonché delle tradizioni »;

*b)* al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge, concorre alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema ».

## Art. 3.

*(Modifiche all’articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di oggetto della tutela)*

1. All’articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole: « lupo (*Canis lupus*), » sono soppresse;

*b)* al comma 3, le parole: « degli uccelli » sono sostituite dalle seguenti: « della fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite » e le parole: « al Ministro dei

trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « ai gestori aeroportuali »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».

#### Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura temporanea e inanellamento)*

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano » sono sostituite dalle seguenti: « regionali »;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le regioni, con proprio provvedimento, definiscono le caratteristiche, in particolare strutturali e igienico-sanitarie, per l'installazione degli impianti di cui al primo periodo. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) svolge compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Le regioni, sulla base degli indirizzi contenuti nelle linee guida vincolanti, definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, emanano norme in ordine all'identificazione, mediante anello inamovibile e numerato, degli uccelli utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

3-ter. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli di cattura, utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria »;

c) al comma 5, le parole: « all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « all'ISPRA oppure, ove istituito, all'istituto regionale o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'istituto regionale o il comune interessato provvedono a informare l'ISPRA ».

#### Art. 5.

*(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)*

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi) – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'ISPRA, emanano norme per regolamentare l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili, nonché le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.

2. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento, possono essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli catturati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonché quelli provenienti dagli allevamenti autorizzati o riconosciuti dalle regioni. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile, fino a

un massimo complessivo di quaranta unità. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività, purché ciascun esemplare sia identificato mediante un anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano la materia. La legittima detenzione degli uccelli di cattura è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle regioni titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano norme per regolamentare la procedura per l'autorizzazione degli appostamenti fissi e per definire le caratteristiche dei medesimi appostamenti; provvedono altresì ad autorizzare l'installazione dei suddetti appostamenti.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente e immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

5. Non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati, gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12, e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico-venatorie.

6. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili secondo le modalità definite dalle norme regionali.

7. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire ».

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori)*

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « e le province » sono soppresse e le parole: « ai commi 7 e 10 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 7 »;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ivi compresi i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Al fine del graduale raggiungimento delle percentuali di cui al comma 3, le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettono al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata sulle percentuali del territorio in cui non è consentita la caccia, dando contezza della tipologia dell'area, delle ragioni tecnico-scientifiche che hanno condotto alla sua perimetrazione e dei livelli di conservazione della fauna selvatica nella stessa.

3-ter. Decorso il termine di cui al comma 3-bis, in caso di inosservanza da parte delle regioni degli obblighi di cui al medesimo comma, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi tre mesi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*3-quater.* Acquisiti i dati di cui al comma *3-bis*, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, è adottato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo sulle modalità che le regioni possono adottare ai fini del raggiungimento delle percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica di cui al comma 3, tenuto conto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale »;

*d)* al comma 4, le parole: « Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Si intende per protezione » sono sostituite dalle seguenti: « Nel territorio di protezione di cui al comma 3, vige »;

*e)* al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono ricompresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria le aree e i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere »;

*f)* al comma 7, le parole: « le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì » sono sostituite dalle seguenti: « , le regioni predispongono, articolandoli per comprensori omogenei anche provinciali, piani faunistico-venatori, nonché »;

*g)* al comma 8, dopo la lettera *h)* sono aggiunte le seguenti:

« *h-bis)* i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti;

*h-ter)* tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua uti-

lizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio forestale dello Stato e delle regioni »;

*h)* al comma 9, le parole: « che sia » sono soppresse;

*i)* il comma 10 è abrogato;

*l)* al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenuto conto degli indirizzi proposti nel piano di sviluppo rurale »;

*m)* al comma 14, le parole: « dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare » sono sostituite dalle seguenti: « dei proprietari o conduttori dei fondi che rappresentino la maggior parte del territorio interessato »;

*n)* il comma 17 è abrogato.

#### Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)*

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, alinea, le parole: « in via esclusiva in una delle » sono sostituite dalla seguente: « nelle »;

*b)* al comma 7, le parole: « lettera *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *d)* ed *e)* »;

*c)* al comma 12, le parole: « , nonché le forme di cui al comma 5 » sono soppresse.

Art. 8.

*(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)*

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati, ad eccezione delle specie indicate dall'allegato V alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

6-ter. L'attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati rilasciato da un'amministrazione regionale ha validità su tutto il territorio nazionale, ferme restando le competenze regionali in materia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 9.

*(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia)*

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: « subprovinciali » sono inserite le seguenti: « o provinciali »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comprensori alpini e le riserve alpine di caccia, ove presenti, sono costituiti da ambiti territoriali di dimensioni subprovinciali »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La regione Sardegna, attese le caratteristiche del relativo territorio insulare e la non omogenea distribuzione delle zone di caccia, può costituire un ambito territoriale di caccia unico, comprendente tutte le province, delimitato dai propri confini costieri »;

c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino all'approvazione o alla revisione del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione restano validi ed efficaci gli atti pianificatori precedenti »;

d) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli organi direttivi di cui al primo periodo sono composti da un numero di membri non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Negli ambiti territoriali di caccia, l'organismo di gestione:

a) promuove e organizza attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

b) promuove azioni di valorizzazione della gestione faunistica e ambientale, favorendo le sinergie fra le attività agricole e quelle venatorie;

c) programma interventi finalizzati al miglioramento degli *habitat*;

d) attribuisce incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

1) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

2) le coltivazioni finalizzate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli;

3) il ripristino di zone umide e di fossati;

4) la differenziazione delle colture;

5) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione;

6) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

7) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà e della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica »;

f) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

« 17-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e cattura, la relativa perimetrazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative ».

#### Art. 10.

*(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)*

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « senza fini di lucro, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; sentito l'ISPRA, sono fatte salve le deroghe previste dal piano gestionale della concessione »;

2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con eventuale estensione del periodo venatorio, previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole, fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1-bis »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni possono autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie nel tipo di cui al comma 1, lettera b).

1-ter. Le concessioni regionali di cui al comma 1 hanno durata di dieci anni e sono rinnovabili »;

c) al comma 4, le parole: « con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5 » sono soppresse.

#### Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)*

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « fagiano (*Phasianus colchicus*); » sono inserite le seguenti: « oca selvatica (*Anser anser*); » e dopo le parole: « colombaccio (*Columba palumbus*); » sono inserite le seguenti: « piccione di città (*Columba livia* forma domestica); »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , assumendo le fonti di informazione scientifica indicate dalla Commissione europea »;

2) al sesto periodo, le parole: « , non oltre la prima decade di febbraio, » sono

soppresse, le parole: « il preventivo parere espresso » sono sostituite dalle seguenti: « i relativi pareri espressi » e le parole: « , al quale devono uniformarsi » sono sostituite dalle seguenti: « e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale »;

3) al settimo periodo, le parole: « Tale parere deve essere reso » sono sostituite dalle seguenti: « Tali pareri devono essere resi »;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Non è sottoposta al silenzio venatorio l'attività di mero recupero, anche con cani da traccia abilitati, di fauna omeoterma che è stata abbattuta o gravemente ferita nell'esercizio dell'attività venatoria, previa pronta comunicazione all'autorità competente. In caso di fauna gravemente ferita, previa autorizzazione nominale e specifica per ciascun caso da parte dell'autorità competente, è consentito l'abbattimento anche con i mezzi di cui all'articolo 13 »;

d) al comma 3, le parole: « sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, » sono soppresse;

e) al comma 6, dopo le parole: « l'Istituto nazionale per la fauna selvatica » sono inserite le seguenti: « o l'istituto regionale, ove istituito, ».

#### Art. 12.

*(Modifiche all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica)*

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e possono essere svolte con modalità individuate con decreto del

Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

b) al comma 3, al primo periodo, le parole: « dei corpi di polizia regionale o provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « dei corpi e servizi di polizia regionale o provinciale o delle città metropolitane o dei Corpi forestali regionali e provinciali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome » e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi, purché siano muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, delle guardie venatorie volontarie, delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché del personale dei corpi e servizi di polizia locale in servizio, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Gli imprenditori agricoli nonché i proprietari e i conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di cui al comma 2, secondo periodo, purché siano muniti di licenza per l'esercizio venatorio e abbiano frequentato i corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, possono, previa istanza, essere autorizzati, dalla regione o

dalla provincia autonoma, a svolgere le attività di controllo della specie cinghiale (*Sus scrofa*). A compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti, gli imprenditori agricoli nonché i proprietari e i conduttori dei fondi possono trattenere gli animali abbattuti nell'esercizio delle attività di controllo di cui al periodo precedente, purché i capi siano stati sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e non presentino rischi per la salute ».

Art. 13.

*(Modifiche all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)*

1. All'articolo 19-bis, comma 6-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « dall'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « , paragrafo 1, lettera a), »;

b) le parole: « ai sensi del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « con lo scopo di prevenire il rischio di danni alle colture »;

c) le parole: « in prossimità di » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre 500 metri dai ».

Art. 14.

*(Modifica all'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)*

1. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province

autonome di Trento e di Bolzano, che si avvalgono del personale dei Corpi forestali regionali e provinciali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, dei corpi e servizi di polizia regionale, provinciale, locale o delle città metropolitane, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. Possono altresì avvalersi dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, dei cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria dai concessionari di istituti faunistici privati siti nelle aree interessate e, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie venatorie volontarie, dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione e delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Art. 15.

*(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria su terreni nevosi e sui valichi montani)*

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

« m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, eccetto che, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate:

1) nella zona faunistica delle Alpi;

2) in tutto il territorio nazionale per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati;

3) in tutto il territorio nazionale per la braccata al cinghiale »;

b) dopo la lettera *ff*) è aggiunta la seguente:

« *ff-bis*) impedire, ostacolare o rallentare le attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-*ter* e l'attività venatoria ».

#### Art. 16.

*(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)*

1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: « Le norme di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del »;

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« *11-bis*. Le abilitazioni all'esercizio venatorio rilasciate dagli Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo sono equiparate all'abilitazione all'esercizio venatorio italiana ».

#### Art. 17.

*(Modifiche all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di vigilanza venatoria)*

1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: « agli agenti dipendenti » inserire le seguenti: « delle regioni o »;

2) alla lettera b), le parole: « associazioni venatorie riconosciute » sono sostituite dalle seguenti: « associazioni venatorie nazionali riconosciute »;

b) al comma 2, le parole: « agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « al personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi forestali regionali e provinciali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, al personale dei corpi e servizi di polizia locale » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con esclusione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, tutte le altre figure di cui al presente comma, al fine dello svolgimento delle attività di vigilanza venatoria, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità di cui al comma 4 ».

#### Art. 18.

*(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di contrasto alle pratiche di bracconaggio)*

1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da euro 3.600 a euro 10.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, mulone sardo;

d) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*);

e) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 900 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

f) l'arresto fino a un anno o l'ammenda da euro 3.000 a euro 8.000 per chi esercita l'uccellazione;

g) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

h) l'ammenda fino a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

i) l'ammenda fino a euro 2.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

l) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 8.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

m) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e h), le pene sono raddoppiate »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *l-bis.* Oltre alle sanzioni penali previste, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1, lettera i), la regione di residenza può disporre la sospensione del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, fino a un massimo di tre mesi ».

#### Art. 19.

*(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni amministrative)*

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è abrogata;

b) alla lettera d), dopo le parole: « delle aziende faunistico-venatorie, » sono inserite le seguenti: « delle aziende agri-turistico-venatorie, »;

c) dopo la lettera *m-bis*) è aggiunta la seguente:

« *m-ter*) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e *19-ter* della presente legge e dalle leggi regionali ».

Art. 20.

*(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica. Procedura di infrazione n. 2023/2187)*

1. All'articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La cartografia e le relative tabelle sono elaborate conformemente ai principi e agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, (REACH), hanno valore indicativo e

non esaustivo e sono soggette ad aggiornamenti periodici ».

2. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 1-ter e 1-quinquies sono abrogati.

Art. 21.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE

